REGOLAMENTO (CEE) N. 3138/81 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 956/81 (4), ha stabilito che, per poter beneficiare dell'aiuto, l'olio d'oliva dev'essere confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri;

considerando che, per soddisfare la domanda dei consumatori ellenici, le imprese elleniche utilizzano abitualmente imballaggi il cui contenuto è più elevato di quello di cui sopra; che è pertanto opportuno concedere l'aiuto anche per l'olio confezionato in Grecia nei suddetti imballaggi, durante il periodo necessario affinché gli operatori si adeguino ai requisiti richiesti dal regime d'aiuto al consumo, ossia fino al 31 ottobre 1982;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime d'aiuto, è opportuno prevedere il ricupero dell'aiuto concesso per l'olio presentato in imballaggi di contenuto superiore ai 5 litri, qualora il prodotto in questione venga esportato fuori della Grecia.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3172/80 è modificato come segue:

1. L'articolo 6 è modificato come segue:

« *Articolo 6*

1. Per poter beneficiare dell'aiuto, l'olio d'oliva deve essere confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, muniti di un sistema di chiusura irrecuperabile e recante il numero d'identificazione di cui all'articolo 4.

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, può beneficiare dell'aiuto anche l'olio d'oliva confezionato, sino al 31 ottobre 1982, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a quello di cui sopra, ma non eccedente i 20 litri.

2. È vietata la riutilizzazione degli imballaggi immediati ».

2. È aggiunto l'articolo 6 bis seguente:

« *Articolo 6 bis*

1. Per qualsiasi esportazione verso gli altri Stati membri ed i paesi terzi dell'olio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, le autorità elleniche competenti procedono al ricupero dell'importo dell'aiuto versato per il prodotto in questione. Qualora l'interessato non sia in grado di fornire la prova dell'importo dell'aiuto ottenuto per il prodotto in questione, si procede al ricupero dell'importo corrispondente all'aiuto più elevato applicato in Grecia dal 1° novembre 1981.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, l'espletamento delle formalità doganali di esportazione dell'olio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma verso gli altri Stati membri e verso i paesi terzi è subordinato alla presentazione di un attestato rilasciato dalle autorità elleniche.

Tale attestato certifica che le suddette autorità hanno riscosso, per il prodotto in questione, l'importo da ricuperare in virtù del paragrafo 1.

L'attestato comprende in particolare:

— una specificazione del prodotto,

— l'indicazione dei quantitativi in questione,

— l'indicazione dell'importo ricuperato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sino al 31 ottobre 1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1981.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.
(3) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.
(4) GU n. L 97 del 9. 4. 1981, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione